

AVV. ELENA CAPITANIO
Via Parmigiano, 10 – 25039 Travagliato (BS)
Tel e Fax 030/5233553
E-mail avv.capitanio@studiolegalecapitanio.com
P.e.c. elena.capitanio@brescia.pecavvocati.it

AVV. ROBERTO BONARDI
Via XX settembre, 40 – 25121 Brescia (BS)
Fax 030/40550
E-mail avvocato.robertobonardi@gmail.com
P.e.c. roberto.bonardi@brescia.pecavvocati.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA

Sezione di MILANO

RICORSO

Nell'interesse di

Associazione Cacciatori Lombardi (in sigla **A.C.L.**) (P.I. 92008520170)

avente sede legale in 25128 Brescia (BS), via Vittorio Locchi 1, in persona del

Presidente Regionale Sig. Carlo Bravo, rappresentata e difesa **dall'Avv. Elena**

Capitanio del Foro di Brescia, C.F. CPTLNE84P64B157D, ed elettivamente

domiciliata presso il suo studio in 25039 Travagliato (BS), via Parmigiano n.

10, tel/fax n. 030/5233553, P.E.C. elena.capitanio@brescia.pecavvocati.it,

giusta delega in calce al presente atto

nonchè nell'interesse di

A.N.U.U. – Associazione dei Migratoristi Italiani per la conservazione

dell'ambiente naturale – (legalmente riconosciuta con Decreto Ministeriale
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8.5.1968) **Sezione Provinciale di Brescia**

corrente in Brescia Via Inganni n. 5 – C.F.: 80019630179 – in persona del

Presidente Provinciale Massimo Zanardelli rappresentata e difesa dall'Avv.

Roberto Bonardi del Foro di Brescia – C.F.: BNR RRT 53L31 B157H – fax

030 40550 mail: avvocato.robertobonardi@gmail.com – PEC:

roberto.bonardi@brescia.pecavvocati.it e con domicilio processuale in

Travagliato (BS) Via Parmigiano n. 10, presso l'Avv. Elena Capitanio per

procura in calce al presente ricorso

nonchè nell'interesse di

Associazione Nazionale Libera Caccia (in sigla **A.N.L.C.**) segreteria Provinciale di Brescia (P.I. 94011650176) avente sede legale in Calcinato (BS) 25011, via Paolo Farinati nr. 76, in persona del Presidente Provinciale Sig. Armando Lancellotti, rappresentata e difesa **dall'Avv. Elena Capitanio** del Foro di Brescia, C.F. CPTLNE84P64B157D, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 25039 Travagliato (BS), via Parmigiano n. 10, tel/fax n. 030/5233553, P.E.C. elena.capitanio@brescia.pecavvocati.it, giusta delega in calce al presente atto

CONTRO

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente *pro tempore*, c.f. 80050050154, con sede legale in Milano (MI) Piazza Città di Lombardia, n. 1

PER

l'annullamento della DELIBERAZIONE N° XI/2032 di cui alla Seduta del 31.07.2019 della Giunta della Regione Lombardia avente ad oggetto *Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2019/2020*, compresi i relativi allegati da 1 a 7, nonchè del conseguente DECRETO N. 12003 del 12.08.2019 del Dirigente della struttura agricoltura e foreste, caccia e pesca dell'ufficio territoriale di Brescia avente ad oggetto *l'anticipo dell'apertura della caccia per le specie cornacchia grigia e nera per la stagione venatoria 2019/2020*, nonchè la disposizione sub 2.3 "altre disposizioni" ove per salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale dal 15.9.2019 al 29.9.2019 compreso, la caccia vagante in ATC alla selvaggina stanziale migratoria è consentita esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica non oltre le ore 12,00 e dopo le ore 12,00 alla

sola migratoria senza l'ausilio del cane, nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali (Doc. n. 1 – Deliberazione n. XI/2032 del 31.07.2019 e Decreto n. 12003 del 12.08.2019).

PREMESSO IN FATTO

Con la deliberazione impugnata, assunta in occasione della seduta del 31 luglio 2019, la Giunta regionale della Regione Lombardia approvava, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 26/1993, dalla legge regionale n. 17/2004 e dal regolamento regionale n. 16/2003, le integrazioni al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2019/2020 per il territorio di competenza di ogni Ufficio Territoriale Regionale, contenute negli allegati da 1 a 7 (parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima), nonché stabiliva che l'eventuale anticipo dell'apertura e della conseguente chiusura della caccia alle specie di cui all'articolo 1, comma 4 della legge regionale 17/2004 venisse disposto con provvedimento del competente dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale.

Successivamente, in data 12 agosto 2019, il dirigente della struttura agricoltura e foreste, Caccia e Pesca dell'Ufficio Territoriale di Brescia adottava il decreto n. 12003 con il quale, preso atto del "*trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca a Regione Lombardia*", nonché delle disposizioni di cui all'art.1, comma 4 della legge regionale 17/2004, nonché del parere dell'Ispra n. 49092 del 8 agosto 2019, autorizzava, nel periodo precedente l'apertura generale della caccia (15 settembre 2019), la caccia da appostamento fisso temporaneo sul territorio di competenza dell'UTR di Brescia limitatamente alle sole specie di volatili cornacchia grigia e cornacchia nera ma solo nei giorni di calendario 1, 5, 8 e 12 settembre 2019 e, ancora, limitatamente all'orario da un'ora

prima dell'alba sino alle ore 13.00, anticipando, infine, la chiusura del periodo di prelievo al 18 gennaio 2020 compreso.

Tanto premesso, le Associazioni venatorie ricorrenti impugnano gli atti summenzionati per i seguenti motivi:

Violazione di legge, difetto di motivazione e manifesta irragionevolezza.

Come noto, ai sensi dell'articolo 18, comma 7 della legge statale n. 157/1992 *“la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto”*.

Tale disposizione è richiamata e ribadita dalla legge regionale n. 17/2004 in materia di calendario venatorio regionale, il cui art. 1, comma 2 prevede che *“la caccia è consentita per tre giorni alla settimana, a scelta del titolare della licenza, tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica; l'esercizio venatorio è praticabile a partire da un'ora prima dell'alba fino al tramonto”*.

Sempre la legge statale n. 157/92, all'art. 1 sancisce che *“le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge alle convenzioni internazionali e le direttive comunitarie”*: tale principio cardine chiarisce, sin dall'inizio della legge in oggetto, che le norme della legge statale hanno rango superiore e primario e, pertanto, prevalgono su ogni altro provvedimento adottato dalle regioni, che pertanto deve ad esse uniformarsi.

Ed ancora. All'articolo 9 della legge 157/92 viene chiarito che le regioni esercitano le funzioni amministrative di programma programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria e svolgono compiti di orientamento controllo e sostitutivi previsti dalla legge 157 e dagli Statuti

regionali, precisando che tali funzioni e compiti devono esercitarsi "*nel rispetto della presente legge*".

La rassegna normativa di cui sopra serve per evidenziare come vi sia un costante rimando al ruolo prevalente delle disposizioni della legge n. 157/1992, le quali non devono essere contrastate da norme inferiori provenienti dalla legislazione regionale, ivi comprese le modalità di esercizio dell'attività venatoria, in termini di giorni e orario, che restano di competenza esclusiva dalla legge n. 157/1992.

Peraltro, proprio a livello regionale, anche la legge della regione Lombardia n. 17/2004, all'articolo 1, comma 4, prevede che le *“provinche, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono anticipare sino al primo settembre l'apertura della caccia alle specie cornacchia grigia, cornacchia nera, tortora e merlo, anticipando in misura corrispondente il termine di chiusura”*.

In altri termini, si delimita la competenza delle province (ora delle Regioni, stante la soppressione delle province) in tema della cd. preapertura della stagione venatoria, alla sola decisione in ordine a quale tipo di specie poter cacciare in tale periodo di preapertura, senza alcun riferimento, quindi, a poteri di riduzione dei giorni e dell'orario dell'esercizio dell'attività venatoria nel medesimo periodo.

Ciò significa che, preso atto del parere meramente tecnico dell'Ispra, le regioni possono solo autorizzare o vietare la caccia di determinate specie animali dal primo settembre al 15 settembre di ogni anno, ma una volta autorizzata la caccia di una o più di tali specie, le modalità del relativo prelievo devono avvenire nei giorni e negli orari stabiliti dalla legge statale n. 157/92 e dalla legge regionale n. 17/2004.

A ciò si aggiunga che la stessa delibera della giunta regionale del 31 luglio 2019 ha stabilito al punto 2B che *"l'eventuale anticipo dell'apertura e della conseguente chiusura della caccia alle specie di cui all'articolo 1 comma 4 della legge regionale 17/2004 deve avvenire nel rispetto delle modalità ivi previste"*, ossia nei giorni e negli orari stabiliti da tale articolo 1 (3 giorni alla settimana, a scelta del titolare della licenza tra lunedì mercoledì giovedì sabato e domenica, a partire da un'ora prima dell'alba fino al tramonto).

Ciò pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente come la limitazione dell'esercizio dell'attività venatoria nel periodo di preapertura a sole quattro giornate e, per di più, ad un orario ridotto sino alle ore 13,00 rappresenta una grave violazione tanto della legge statale n. 157/1992, quanto della legge regionale n. 17/2004.

Da tale violazione di legge deriva, poi, un'evidente lesione dell'interesse legittimo di ogni singolo cacciatore che vede fortemente ridotta e compressa la propria libertà di esercizio dell'attività venatoria, per la quale ha già corrisposto le dovute concessioni governative in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale.

A ciò si aggiunga che gli atti impugnati sono, altresì, carenti dal punto di vista della motivazione posto che non è minimamente enunciato il motivo di tale riduzione dell'attività venatoria nel periodo di preapertura, posto che, sia nella delibera della giunta regionale, che nel decreto del dirigente dell'UTR di Brescia vi è un semplice rimando al parere Ispra che, oltre a non essere neppure allegato agli atti summenzionati, non è certamente un atto di natura legislativa/regolamentare, trattandosi, semmai, di un mero parere tecnico scientifico che non può certamente

sostituire una compiuta motivazione di un atto amministrativo, avente evidente portata lesiva di interessi legittimi quali quelli dei cacciatori dell'UTR di Brescia.

Eccesso di potere.

In merito alla presunta delega di poteri conferita dalla delibera della giunta regionale del 31.07.2019 al dirigente della struttura agricola e Foreste Caccia e Pesca degli uffici territoriali istituiti nelle province (ora UTR)17/2004 preveda all'articolo 1 comma 7 che *“la regione può ridurre, per periodi determinati, la caccia a determinate specie solo con provvedimento del dirigente della direzione della giunta regionale competente per materia” e SOLO in ipotesi di “sfavorevole stato di conservazione delle specie animali o per altre calamità”.*

Ebbene, appare evidente come la presunta delega di poteri in favore del dirigente dell'ufficio territoriale regionale in materia di decisione sull'eventuale applicazione della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 17 del 2004 sia priva di alcun valido fondamento giuridico.

Oltre a ciò, si evidenzia ulteriormente la carenza di valida motivazione degli atti impugnati, laddove non viene fatta alcuna menzione di particolari sfavorevoli stati di conservazione delle specie animali oggetto della preapertura o di altre calamità specifiche della regione lombardia o dell'UTR di Brescia.

Violazione di Legge. L'art. 1 della Legge Regionale 26/93 consente l'esercizio dell'attività venatoria purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno alle produzioni agricole tanto è vero l'apertura generale, fissata alla 3.a domenica di settembre, può essere differita, come già avvenuto in passato nella sola Provincia di Pavia, per esigenze connesse all'agricoltura (ritardato raccolto etc.) o per esigenze connesse alle zone di

interesse turistico (differimento della caccia agli acquatici al 30 settembre 2017 sul lago di Garda e di Iseo) ex art. 1 L. 2.8.2004 n. 17.

La Legge Regionale 26/93 ha disposto **espressamente** all'art. 40 VI comma la possibilità di esercitare l'attività venatoria in tre giornate a scelta con esclusione del martedì e del venerdì, cosicchè la Regione Lombardia non aveva nessun margine di discrezionalità, né potere, per vincolare i cacciatori a tre giornate fisse e predeterminate.

L'art. 40 VI comma della Legge Regionale 26/93 non è stato altro che attuazione dell'art. 18 cpv. 5 della Legge 157/92 che, limitando il numero delle giornate di caccia a 3 nell'arco della settimana, aveva esplicitamente previsto che le Regioni potessero consentire la libera scelta al cacciatore. **Nel momento stesso in cui il Legislatore Regionale si è adeguato alla Legge Statale optando per la libera scelta delle tre giornate di caccia, non può ora imporre le tre giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica.**

Anche la Legge Regionale n. 17 del 2 agosto 2004 è stata estremamente chiara sul punto, dal momento che all'art. 1.2 ha stabilito che per l'intera stagione venatoria la caccia è permessa per 3 giorni alla settimana a scelta del titolare della licenza tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica, consentendo unicamente il posticipo dell'apertura per una maggior tutela delle produzioni agricole e per consentire un adeguato sviluppo della fauna stanziale (sviluppo sta a significare la necessità di un posticipo per ritardata crescita dei nuovi nati nell'anno per particolare inclemenza del tempo). Al punto 5 dell'articolo citato, poi, il Legislatore Regionale ha previsto la possibilità di limitare la caccia vagante e l'uso del cane solo nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio, senza

menzionare il mese di settembre o la possibilità di limitare tale forma di caccia anche in altri mesi.

Appare, pertanto, in maniera lapalissiana l'illegittimità dei provvedimenti in questa sede impugnati.

In merito all'eventuale istanza di sospensiva

La scrivente difesa dichiara sin da ora che, per economia processuale e stante il breve lasso di tempo intercorrente tra la proposizione del presente ricorso e la scadenza temporale dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, rinuncia alla richiesta di preventiva sospensione dei provvedimenti *de quibus*, senza tuttavia che ciò possa inficiare l'interesse ad agire sotteso al presente ricorso, promosso anche allo scopo, tra gli altri, di evitare che possano essere nuovamente adottati simili provvedimenti abnormi per le future stagioni venatorie.

Per i suesposti motivi indicati sommariamente con riserva di integrarli nel corso del giudizio, le Associazioni venatorie ricorrenti, *ut supra* rappresentate, difese ed assistite rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

In via principale e nel merito: Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale Tribunale per la Lombardia, Sezione di Milano, ritenuta e dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali, annullare gli stessi, laddove illegittimi, oltre che infondati in fatto ed in diritto.

In via istruttoria: Si deposita copia dei documenti di cui in narrativa e segnatamente:

1. Deliberazione n. XI/2032 del 31.07.2019 e Decreto n. 12003 del 12.08.2019.

Con rifusione di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Iva, CPA e oneri di legge.

Con ogni più ampia riserva nel merito ed istruttoria.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 14 maggio 2005, n. 80 e dell'art. 136 del cod. proc. amm., i sottoscritti Avv. Elena Capitanio e Avv. Roberto Bonardi dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi della Cancelleria relativi al presente procedimento alla propria casella pec ai seguenti indirizzi

elena.capitanio@brescia.pecavvocati.it e roberto.bonardi@brescia.pecavvocati.it

Agli effetti della Legge n. 488/99, si dichiara che il contributo unificato è dovuto nella misura di €. 650,00 e che sarà versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.

Con ossequio.

Brescia, 18 settembre 2019

Avv. Elena Capitanio

Avv. Roberto Bonardi